



Ripartizione II
Affari Istituzionali,
competenze ordinamentali e previdenza

Abteilung II
Institutionelle Angelegenheiten,
Ordnungsbefugnisse und Vorsorge

38122 TRENTO / TRIENT 16 settembre 2015

Via Gazzoletti, 2 - Tel. 0461/201308 - Fax 0461/201310-201312

e-mail: ripaist@regione.taa.it

pec: : ripaist@pec.regione.taa.it

EL	X-2	CD	mf
----	-----	----	----

OGGETTO / BETRIFFT Parametri per la concessione di
contributi alle fusioni di comuni.

CIRCOLARE N. 3/EL/2015

- Ai Comuni della regione autonoma
Trentino – Alto Adige
LORO SEDI
- 38122 Alla Provincia autonoma di Trento
Servizio Autonomie locali
Via Romagnosi, 11/a
TRENTO
- 39100 Alla Provincia autonoma di Bolzano
Ripartizione 7 – Enti locali
Piazza Silvius Magnago, 1
BOLZANO
- 38122 Al Consorzio dei comuni trentini
Via Torre Verde, 23
TRENTO
- 39100 Al Consorzio dei comuni della
provincia di Bolzano
Via Canonico Michael Gamper, 10
BOLZANO
- 38054 All'Unione dei Comuni dell'Alto Primiero
Via Roma, 19
TONADICO (TN)
- Alle Comunità
della provincia autonoma di Trento
LORO SEDI
- Alle Comunità comprensoriali
della provincia autonoma di Bolzano
LORO SEDI
- Ai Consorzi dei comuni BIM
della regione Trentino – Alto Adige
LORO SEDI

Sul bollettino ufficiale della Regione n. 37/I-II di data 15 settembre 2015
<http://www.regione.taa.it/rapportientilocali/schedaNormativa.aspx?ID=1554> sono stati pubblicati i
nuovi **“Parametri per la concessione di contributi alle fusioni di comuni”**.

La nuova disciplina, approvata dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 176 di data 9 settembre 2015, riforma sensibilmente i criteri precedentemente previsti dalla deliberazione n. 230 di data 12 novembre 2013, recependo tutte le modifiche contemplate dalla LR 9 dicembre 2014, N. 11, relativamente alla disciplina sui contributi alle unioni e fusioni di comuni (vedasi articolo 21 ed articolo 22, commi 1 e 3, della LR n. 11/2014).

Di seguito si illustrano, in sintesi, le nuove disposizioni contenute nella deliberazione n. 176/2015.

- Non sono più previsti contributi regionali in caso di unioni di comuni, ma solo per le fusioni di comuni.
- I contributi sono concessi per un periodo di dieci anni.
- Il contributo annuale è pari ad una quota compresa tra il 24 e il 30 percento della spesa prevista nel titolo I (spese correnti) del bilancio di previsione del nuovo comune, al netto degli oneri derivanti da interessi passivi e ammortamenti di esercizio. Dalla spesa prevista dal titolo I sono inoltre dedotte le entrate che il nuovo comune prevede di accertare per imposte, tasse, trasferimenti della provincia autonoma per il finanziamento di spese correnti (a eccezione dei contributi in conto annualità e del fondo investimenti minori), proventi dai servizi pubblici, contributi e trasferimenti per servizi erogati dal nuovo comune a favore di altri enti pubblici.
- Il contributo minimo pari al 24 percento è assegnato nell'ipotesi di fusione base formata da due comuni. Una maggiorazione del contributo pari all'1,5 percento è prevista per ogni comune ulteriore rispetto ai due comuni contemplati dall'ipotesi base (massimo attribuibile 6 punti percentuali).
- Gli importi massimi concedibili per i contributi annuali sono rimasti invariati rispetto a quelli previsti nel testo coordinato approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 230 di data 12 novembre 2013. In aggiunta, viene garantito un importo minimo del contributo annuale pari al 30 percento dei limiti massimi stabiliti.
- Rimane ferma la riduzione proporzionale dei contributi in caso di insufficienza delle risorse regionali.
- È stato inserito il vincolo di utilizzare il 50 percento del contributo annuale per il finanziamento di spese in conto capitale, ed il rimanente 50 percento per il finanziamento di spese correnti.
- Per i costi iniziali di attivazione della fusione viene concesso un contributo straordinario pari alla somma forfetaria di euro 60.000,00 per ogni comune coinvolto.

Ciò chiarito, si fa presente che i nuovi criteri si applicano, unicamente, alle domande di fusione presentate dai consigli comunali dopo il 10 marzo 2015.

Ai comuni già istituiti a seguito di fusione prima della data di entrata in vigore della legge regionale 9 dicembre 2014 n. 11, nonché ai comuni istituiti a seguito di fusione che hanno presentato alla Giunta provinciale le domande di fusione entro il 10 marzo 2015, spettano i contributi secondo i criteri e per la durata previsti dalle disposizioni regionali vigenti fino al 9 dicembre 2014 (vedasi testo coordinato dei criteri per l'erogazione di contributi a favore delle unioni di comuni approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 230 di data 12 novembre 2013).

Con i migliori saluti.

LA DIRIGENTE LA RIPARTIZIONE II
dott.ssa Loretta Zanon

[firmata digitalmente]

